

Colonie nel feudo-decreto 11.12.1841 - istruzioni agli intendenti

La disposizione dell'art. 382 c.p.c. non è applicabile ai giudizi demaniali, non essendo per essi ammesso il rimedio della opposizione.

L'occupatore non ha un diritto alla legittimazione, e, quindi, non può esercitare azione in sede giurisdizionale.

Tuttavia il commissario può sospendere il giudizio per esaminare in via amministrativa se sia il caso di pronunciare la legittimazione.

Gli art. 18 e 81 delle istruzioni del 1841 attribuirono un vero e proprio diritto ai coloni.

Le colonie che, nei feudi, col decorso del tempo divenivano inamovibili furono considerate una promiscuità che la legge sciolse in favore dei coloni, a norma dell'art. 18.

Il possesso colonico, per dar luogo all'applicazione dell'art. 18, deve in ogni caso essere anteriore non solo all'epoca in cui avvenne di fatto lo scioglimento, ma anche alle leggi che ordinarono lo scioglimento medesimo.

Invece, l'art. 31 si riferì ai demani Comunali e non agli ex feudali e attribuì un diritto limitato, nell'orbita di quello spettante al cittadino nella quotizzazione dei demani, salva la eccezione per i coloni che avessero migliorato le terre, nel senso che tutto il migliorato deve comprendersi nella porzione del colono. – Commiss. usi civici Sicilia, 29 aprile 1925, Com. Galati Mamertino c. Fazio, in Rep. fo. it., 1925 n. 94-100 e pubbl. in Riv. demani, ecc. 1925, 125.